



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 159/17/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
GASME S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN
AMBITO LOCALE “TELEACRAS LCN 88”) PER LA VIOLAZIONE
DELL’ART. 8 COMMA 2, DELL’ALLEGATO A)
ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS
(CO.RE.COM. SICILIA CONTESTAZIONE N. 6/2017 - PROC. 36/17/MZ-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 luglio 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello, ed in particolare l’art. 5*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A), recante “Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni”;

VISTA la delibera 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome”;

VISTA la legge della Regione Sicilia del 26 marzo 2002 n. 2, recante “Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni”;

VISTA la convenzione del 4 dicembre 2015, recante “Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni” che delega al CO.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di “vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con nota acquisita al protocollo Agcom n. 0028307 del 24 aprile 2017 il CO.RE.COM. Sicilia ha trasmesso a questa Autorità la documentazione inerente all'istruttoria svolta nei confronti della società GASME S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Teleacras LCN 88*”, da cui si evince che:

- i funzionari incaricati dalla Div. XIV Ispettorato Territoriale Sicilia, in base all'accordo stipulato in data 20 gennaio 2016, e rinnovato in data 29 novembre 2016, fra il CO.RE.COM. Sicilia e il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per le attività territoriali - Div. XIV Ispettorato territoriale Sicilia - per lo svolgimento del monitoraggio della programmazione e la verifica di conformità alla normativa in vigore dell'attività posta in essere dei fornitori di servizi media audiovisivi locali - in data 14 febbraio 2017 si sono recati presso la sede dell'emittente televisiva denominata “*Teleacras LCN 88*” al fine di acquisire la registrazione in formato elettronico della programmazione messa in onda dalle ore 00:00 del giorno 6 febbraio 2017 alle ore 24:00 del giorno 12 febbraio 2017. Secondo quanto riportato dal verbale redatto dai funzionari del Ministero dello sviluppo economico nel corso delle verifiche, e sottoscritto dalla parte, si evince, tra l'altro, che l'emittente non ha consegnato quanto è stato richiesto e che non è stato possibile, per i funzionari incaricati, ritirare le registrazioni audio/video della settimana richiesta poiché l'apparato di registrazione ha subito un guasto *hardware*. Sempre secondo quanto riportato dal citato verbale, l'emittente ha dichiarato che “*nel momento in cui si è avuta la mail di contatto dal Ministero ci si è accorti che il sistema videologger che registra le trasmissioni andate in onda era guasto. Abbiamo contattato la ditta fornitrice Microvision che ha ritirato l'apparato, come da dichiarazione tecnica che si allega in copia, e oggi ne fornirà un'altra in comodato d'uso. La stessa ditta sta cercando di salvare i dati memorizzati fino al momento del guasto*”;
- la “*dichiarazione tecnica*” del 10 febbraio 2017, allegata al verbale di cui sopra, e rilasciata dalla ditta fornitrice del sistema di registrazione in occasione di una verifica tecnica richiesta dalla società, attesta che: “*è stato riscontrato un guasto hardware che ha impedito, al sistema di acquisizione denominato Videologger (guasto alla scheda madre), la corretta acquisizione dei filmati relativi alla messa in onda di Teleacras*”;
- con relazione acquisita al protocollo CO.RE.COM. n. 11556 del 3 marzo 2017, il Ministero dello sviluppo economico-Direzione generale per le attività territoriali-Div. XIV Ispettorato territoriale Sicilia, ha segnalato che non è stato possibile



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

verificare l'osservanza della normativa vigente in materia di tutela dei minori, garanzie dell'utenza, pubblicità e obblighi di programmazione in quanto *“l'emittente non ha potuto fornire la programmazione richiesta poiché l'apparato di registrazione ha subito un guasto hardware, come dichiarato dal responsabile dell'emittente e attestato dalla ditta Microvision, intervenuta per la riparazione”* ed ha rilevato, per quanto sopra, la violazione dell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS secondo cui *“i soggetti di cui al comma 1 conservano, la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data e all'ora di diffusione”*;

- con atto cont. n. 6 anno 2017, in data 14 marzo 2017 il CO.RE.COM. Sicilia ha accertato l'impossibilità da parte della società GASME S.r.l., di fornire le registrazioni della programmazione andata in onda su *“Teleacras LCN 88”* nel periodo compreso tra le ore 00:00 del 6 febbraio 2017 e le ore 24:00 del 12 febbraio 2017 ed ha contestato alla società sopra menzionata la violazione del disposto di cui all'art. 8, comma 2, dell'Allegato A) della delibera n. 353/11/CONS.

2. Deduzioni della società

La società non ha prodotto memorie difensive e non ha chiesto di essere audita, le uniche dichiarazioni rilasciate dalla società sono riportate nel verbale redatto dai funzionari del Ministero dello sviluppo economico, sottoscritto dalla parte, nel corso delle verifiche.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il CO.RE.COM. Sicilia, con nota acquisita al prot. AGCOM n. 0028307 del 24 aprile 2017, ha trasmesso gli atti all'Autorità, proponendo l'irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti della società GASME S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo *“Teleacras LCN 88”*.

Questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Sicilia in quanto sussistono gli estremi per procedere alla comminazione della sanzione poiché l'emittente risulta non aver ottemperato a quanto previsto dall'art. 8, comma 2, dell'Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS secondo cui: *“i soggetti di cui al comma 1 conservano, la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data ed all'ora di diffusione”*. Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, si rileva, infatti, dimostrata la violazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, dell'Allegato A) della delibera n. 353/11/CONS per la mancata conservazione delle registrazioni delle trasmissioni diffuse dall'emittente *“Teleacras LCN 88”* nel periodo compreso tra le ore 00:00 del 6 febbraio 2017 e le ore 24:00 del 12 febbraio 2017. La circostanza per la quale il malfunzionamento della strumentazione per la registrazione dei programmi sia stato determinato da un guasto



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

tecnico, infatti, non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguenziale non perseguibilità dell'illecito derivante, incombendo, comunque, sull' esercente l'attività, la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede l'obbligo della conservazione della registrazione dei programmi diffusi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. b), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura di euro 516,00 (cinquecentosedici/00), pari al minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità considerato il numero dei giorni di mancata conservazione delle registrazioni corrispondenti a n. 7 (sette) giorni.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Nel considerare che la società non ha prodotto memorie difensive né avanzato richiesta di essere audita presso il CO.RE.COM. Sicilia, si prende atto che la stessa ha contattato la ditta fornitrice del sistema di registrazione per risolvere il guasto tecnico all'impianto di registrazione come da dichiarazione allegata al verbale redatto dai funzionari del Ministero dello sviluppo economico, e sottoscritto dalla parte, nel corso delle verifiche.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Dai dati in possesso di questa Autorità, l'ultimo bilancio ordinario di esercizio reperibile della predetta società è riferito al 31 dicembre 2015 e registra una perdita d'esercizio;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 516,00 (cinquecentosedici/00), pari al minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società GASME S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Teleacras LCN 88", con sede in Agrigento, Via Stromboli, n. 2, di pagare la sanzione amministrativa di euro 516,00 (cinquecentosedici/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione contenuta nell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 516,00 (cinquecentosedici/00) alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 159/17/CSP" ai sensi dell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 159/17/CSP".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 luglio 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi